

	<u>S T A T U T O</u>	Allegato "B" al n.
	TITOLO I	56636/12622 di rep.
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1. Denominazione, norme applicabili e sede.	
	E' costituita una società cooperativa denominata	
	"EDIFICARE - Società Cooperativa Edilizia"	
	Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali	
	che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività	
	d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in partico-	
	lare le norme del codice civile relative alle società coope-	
	rative nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni sulla	
	società a responsabilità limitata.	
	La società ha sede nel Comune di Milano.	
	Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune	
	non costituisce modifica dell'atto costitutivo ed è di compe-	
	tenza dell'Organo Amministrativo.	
	La società, con le modalità e le forme di volta in volta ri-	
	chieste, può istituire, variare e sopprimere sedi secondarie,	
	filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e unità locali,	
	sia in Italia che all'estero.	
	Articolo 2. Durata.	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con de-	
	libera dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di re-	
	cesso per i soci dissenzienti.	
	1	

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

Articolo 3. Scopo mutualistico.

La società persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la società, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelli di mercato.

La società è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., la società:

a) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non può distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui al-

l'art. 2513 c.c.

La società potrà operare anche con terzi.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci e, in generale, per meglio regolare il funzionamento interno della società, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto.

Articolo 4. Oggetto sociale.

La cooperativa, nel perseguimento del proprio scopo mutualistico, ha ad oggetto l'esercizio dell'attività immobiliare in ogni sua forma, volta alla realizzazione di porzioni immobiliari di ogni genere da assegnare ai soci, in particolare mediante:

- l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e la ristrutturazione di case da assegnare ai soci in proprietà, in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto, fatta salva la possibilità, in caso di necessità ed in via eccezionale e sempre per raggiungere l'oggetto sociale, di assegnare ai propri soci, in luogo della costruzione già ultimata, il terreno acquistato per la costruzione o parte di esso o la casa in corso di costruzione;

	- la costruzione, su aree pubbliche o private, la ricostru-	
	zione e la ristrutturazione di box singoli e multipli, anche	
	interrati, e di spazi da adibire a parcheggi, da assegnare ai	
	soci in proprietà, in godimento o in locazione, anche con	
	patto di futura vendita o di riscatto;	
	- l'acquisizione, diretta o indiretta, di ogni tipologia di	
	bene immobile, per la costruzione, la ricostruzione, la ri-	
	strutturazione, il completamento e la gestione di case di a-	
	bitazione e porzioni immobiliari anche con altra destinazio-	
	ne, da assegnare ai soci in proprietà, in godimento o in lo-	
	cazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto;	
	- la costruzione, specialmente ai piani terreno, seminterrato	
	o interrato dei fabbricati destinati ad abitazione, di locali	
	destinati ad uso diverso, da assegnare anche a non soci, ov-	
	vero, qualora non ostino divieti di legge, da vendere a terzi	
	nelle forme ed allo scopo di cui agli artt. 8 e 9 T.U.	
	1165/1938.	
	La società può promuovere e realizzare qualsiasi operazione	
	di ordine finanziario, immobiliare e mobiliare, utile o ne-	
	cessaria al raggiungimento degli scopi sociali; può ricercare	
	ogni forma di finanziamento disponibile, da privati, enti	
	pubblici, Stato e Regioni, etc.; può in particolare acquista-	
	re aree o utilizzare il diritto di superficie su suoli di	
	proprietà pubblica, nonché costruire, ricostruire o ristrutturare	
	case, sia direttamente in economia, sia concedendo ap-	

palti, contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di istituti previdenziali o enti pubblici in genere, ivi compresi gli organismi dell'Unione Europea o altri enti internazionali; può inoltre prendere parte a società o ad organismi consortili e associativi intesi alla difesa ed incremento di detti scopi; può altresì collaborare con cooperative sociali, fondazioni ed enti non lucrativi in generale, così come avvalersi per la realizzazione dei programmi costruttivi di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare ed in particolare di quelle previste dalla legge 457/1978, nonchè dai bandi regionali e nazionali per il finanziamento delle costruzioni in base a tale legge.

La società può prestare garanzie a favore dei soci, per il conseguimento, da parte di questi ultimi, di finanziamenti diretti alla realizzazione delle costruzioni sociali; può inoltre procedere alla stipulazione di accordi, convenzioni e qualsiasi altro atto che sarà ritenuto utile o necessario, anche con altre cooperative e imprese, al fine di favorire l'acquisizione da parte dei soci della prima abitazione; può compiere in generale tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico. La società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al

raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5. Numero e requisiti dei soci - Libro soci - Domiciliazione.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono interessati ad instaurare scambi mutualistici con la società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che per l'attività svolta si trovino in effettiva concorrenza con la società, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

La società tiene, a cura dell'Organo Amministrativo, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome ed il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni delle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la

società, s'intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro soci. Essi hanno l'obbligo di comunicare alla società eventuali variazioni di domicilio, nonché dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla società.

Articolo 6. Ammissione dei soci.

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta di ammissione che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

- il numero delle quote del valore di Euro 50,00 ciascuna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contene-

	re: a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuri-	
	dica e la sede legale; b) l'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda e la relativa deliberazione; c) la qualità della	
	persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-	
	missione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta	
	dalla cooperativa.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura dell'organo amministrativo nei	
	libro dei soci, nei modi e nei tempi che riterrà più opportu-	
	ni.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo nella relazione al bilancio illustra-	
	no le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al-	
	l'ammissione dei nuovi soci.	
	Articolo 7. Obblighi dei soci.	

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonchè al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- della quota sottoscritta;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Articolo 8. Quote dei soci cooperatori e trasferimento.

Il capitale sociale è variabile e suddiviso in un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 50,00 ciascuna.

Nessun socio potrà possedere una partecipazione il cui valore complessivo superi il limite fissato dalla legge.

La quota di partecipazione non può essere ceduta con effetto verso la società, nè sottoposta a pegno o a vincoli, se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria	
	quota e la società deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire so-	
	cio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Tribunale.	
	Articolo 9. Recesso del socio.	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:	
	- dal presente statuto;	
	- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;	
	- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in	
	quanto compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	- la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	- la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	- la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà o altro ente.	
	Tuttavia, i soci che abbiano già dato inizio allo scambio mu-	
	tualistico con la società - ed in particolare coloro che ab-	
	biano già perfezionato con la società un rapporto bilaterale	
	che obbliga all'assegnazione di una porzione immobiliare de-	
	rivante dall'attività della società (c.d. impegnativa o pre-	
	notativa di assegnazione) - possono recedere solo nei casi	

previsti dalla legge, nonchè qualora abbiano risolto detto rapporto con la società per mutuo consenso o comunque abbiano garantito alla società la sostituzione di altri a sé, onde proseguire la medesima iniziativa edilizia senza che vengano meno per la società le disponibilità economiche e finanziarie già ad essa promesse.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Articolo 10. Esclusione.

L'esclusione del socio, oltre che nei vasi previsti dalla

legge ed in particolare dall'art. 2531 c.c., può aver luogo:

1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano

dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal

rapporto mutualistico;

2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-

tecipazione alla società;

3) nei casi previsti dall'articolo 2286;

4) nei casi previsti dall'articolo 2288, comma 1, c.c.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo Amministrati-

vo e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di

ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre

opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal

ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scio-

oglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione

dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 11. Morte del socio.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno dirit-

to di ottenere il rimborso della partecipazione sociale se-

condo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammis-

sione alla società possono subentrare nella partecipazione

del socio deceduto su loro richiesta e previa deliberazione

dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti, con le

modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono

nominare un rappresentante comune.

La partecipazione del socio deceduto può essere divisa tra

gli eredi o legatari previa autorizzazione dell'Organo Ammi-

nistrativo, secondo le medesime norme dettate dal presente

statuto e dalla legge in caso di alienazione della partecipa-

zione, purchè il rapporto mutualistico possa svolgersi nei

confronti di ciascuno dei successori.

Articolo 12. Rimborso della partecipazione.

I soci receduti od esclusi, nonchè gli eredi o i legatari del

socio deceduto, hanno il diritto al rimborso della partecipa-

zione.

Il rimborso della partecipazione ha luogo sulla base del bi-

lancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,

l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente

ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e

detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valo-

re nominale della partecipazione e il rimborso del sovrapp-

prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della

società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-

pitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies comma 3 c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approva-

zione del bilancio.

Articolo 13. Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

Il diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La società può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso della partecipazione o del sovrapprezzo, o quello derivante dal pagamento della prestazione mutualistica o quello derivante dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Nel caso in cui il socio receduto, escluso o deceduto avesse già dato inizio allo scambio mutualistico con la società - ed in particolare avesse già perfezionato con la società un rapporto bilaterale che obbliga all'assegnazione di una porzione immobiliare derivante dall'attività della società (c.d. impegnativa o prenotativa di assegnazione), il rimborso degli acconti versati verrà eseguito dopo il subentro di altro soggetto interessato all'acquisto.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 14. Convocazione.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante av-

viso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione (che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima) a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante comunicazione a mezzo telefax o posta elettronica trasmessa ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purchè siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione deve essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purchè in Italia.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, quest'ultimo se presente.

L'assemblea si riunirà almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nei casi

previsti dall'art. 2364 comma 2 c.c. entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunirà inoltre quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

Articolo 15. Competenze dell'assemblea.

L'assemblea delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge, nonché su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dell'Organo Amministrativo.

L'assemblea, con le maggioranze infra specificate, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato della cooperativa e sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Articolo 16. Intervento e voto.

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli associati cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega

conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372

c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare

più di cinque soci.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più

luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condi-

zione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi

di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in par-

ticolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente

dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presi-

denza, di accertare l'identità e la legittimazione degli in-

tervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di con-

statare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia

consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-

mente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c)

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-

sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione

(salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi au-

dio/video collegati a cura della società nei quali gli inter-

venuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riu-

nione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il sog-

getto verbalizzante.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della propria

partecipazione.

Articolo 17. Presidente e verbalizzazione.

	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, oppure, in caso di amministrazione congiunta o disgiunta, dall'amministratore più anziano, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.	
	Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.	
	Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.	
	Articolo 18. Maggioranze e votazioni.	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano intervenuti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.	
	L'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori con il voto favorevole di almeno due	

terzi dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 19. Forme amministrative.

La società può essere amministrata, alternativamente, in base alle decisioni dei soci assunte in sede di nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;

c. da due o più amministratori non costituenti un consiglio, i quali eserciteranno i propri poteri di amministrazione congiuntamente o disgiuntamente secondo le regole che saranno dettate in sede di nomina.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure gli ammini-

	stratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente	
	l'amministrazione.	
	L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un perio-	
	do superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori non sono rieleggibili per più di tre man-	
	dati consecutivi e non possono rivestire cariche di ammini-	
	stratore in più di nove altre società cooperative.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, se questo non	
	è nominato dall'assemblea.	
	Articolo 20 - Poteri dell'Organo Amministrativo	
	All'organo amministrativo spettano i poteri per la gestione	
	ordinaria e straordinaria della società con facoltà di com-	
	piere, senza limitazione, tutti gli atti ritenuti opportuni	
	per il perseguimento dell'oggetto sociale, fatto salvo quanto	
	di seguito specificato.	
	In sede di nomina degli amministratori, possono essere previ-	
	ste da parte dei soci limitazioni ai poteri di gestione degli	
	amministratori; in particolare, in sede di nomina degli ammi-	
	nistratori l'assemblea potrà stabilire quali poteri di ammi-	
	nistrazione spettino agli amministratori e quali poteri di	
	amministrazione siano riservati all'assemblea dei soci, con	
	facoltà altresì di prevedere che tutti i poteri non espressa-	
	mente attribuiti in sede di nomina agli amministratori siano	
	20	

riservati all'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo potrà nominare e revocare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti, conformemente e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti.

Articolo 21. Consiglio di Amministrazione - Convocazioni - deliberazioni - Compiti.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o e-mail in modo che i Consiglieri e l'organo di Controllo, se esistente, ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un

comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, ove presente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 22. Integrazione del consiglio.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 23. Compensi agli amministratori.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 24. Rappresentanza.

L'amministratore unico, il presidente del consiglio di amministrazione, il vice presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, in caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, e, nei limiti della delega, gli amministratori delegati, ove nominati, rappresentano legalmente la società verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede anche per giudizi di cassazione e revocazione.

Nel caso di nomina di più amministratori non costituenti un consiglio, la rappresentanza della società è da loro esercitata congiuntamente o disgiuntamente, con le medesime modalità con cui sono stati attribuiti loro i poteri di amministrazione.

Articolo 25. Organo di Controllo e Revisore.

Nei casi in cui è obbligatorio per legge, i soci procedono alla nomina dell'organo di controllo o del revisore (o società di revisione).

Anche nei casi in cui non è obbligatorio per legge, i soci potranno comunque nominare, in via facoltativa, l'organo di controllo e/o il revisore (o società di revisione).

L'organo di controllo è costituito, a scelta dei soci in sede di nomina, da un solo membro effettivo ovvero da un organo collegiale (collegio sindacale) composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

In ogni caso di nomina dell'organo di controllo, obbligatoria o facoltativa, all'organo di controllo (sia monocratico che collegiale) si applicano le norme sul collegio sindacale dettate in tema di società per azioni, cui si fa rinvio anche per competenze, funzioni e poteri.

L'organo di controllo (monocratico o collegiale) esercita anche la revisione legale dei conti, salvo che i soci non nominino un revisore ovvero una società di revisione.

TITOLO VI

PATRIMONIO BILANCIO E RISTORNI

Articolo 26. Patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo articolo 27;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi

sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Articolo 27. Bilancio di esercizio e ristorni.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio da compilarsi con i criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-

		zione degli utili annuali, destinandoli:
	a)	a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
	b)	al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
	c)	ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
	d)	ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
		L'Assemblea può destinare gli utili, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
		La società può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.
		L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.
		L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di

ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale delle quote possedute;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 28. Nomina liquidatori.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 29. Devoluzione patrimonio.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge e del presente statuto;

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 20 legge 59/1992.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 30. Regolamenti.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 31. Legge applicabile.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Paolo Cannella

" Dr. Ernesto Vismara Notaio